

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 297 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe BONI e della società ASD FORTITUDO MOZZECANE avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BONI, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Fortitudo Mozzecane, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 43, comma 2 del Regolamento LND e agli artt. 95, commi 6 e 11, e 106 delle N.O.I.F., per aver chiesto indebitamente al Sig. Alberto De Vincenzi, padre della calciatrice Chiara De Vincenzi, il pagamento della somma di € 2.000,00 al fine di concedere lo svincolo, ai sensi dell'art. 108 delle N.O.I.F., della predetta calciatrice;

ASD FORTITUDO MOZZECANE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Giuseppe BONI era Presidente al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe BONI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD FORTITUDO MOZZECANE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe BONI e di € 500,00 di ammenda per la società ASD FORTITUDO MOZZECANE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina